

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO sede di ROMA

Sez.IV^ bis R.n.11231/2021

MOTIVI AGGIUNTI II°

RICORSO ex art.116 co.2 c.p.a.

per il **Comune** di **Castelluccio Valmaggiore** (Foggia), (C.F.: 80003730712) in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* –Rocco Grilli- autorizzato giuste Delibera G.C. 25.10.2021 n.95 (**All. n.25**) e Determina 28.10.2021 n.353 (**All. n.26**), rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto Lombardi (C.F.: LMB GNT 68M26 D643S – P.Iva: 02254160712), (C.F. LMBGNT68M26D643S), giusta procura in calce su separato foglio allegato al ricorso c.d. principale, con elezione del domicilio digitale presso l'indirizzo PEC da registri di giustizia dell'Avv.Giacinto Lombardi [p.e.c.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it] ed in Roma con lui alla Via Raffaele Caverni n.6, Studio Avv.Michele Di Carlo [C.F.: DCR MHL 74L25 H985Q];

Comunicazioni di Segreteria:

Fax Utenza telefonica: 0882-471481

P.E.C.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it

contro

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F.: 80188230587) in persona del Primo Ministro *pro tempore*, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma;
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport** (C.F.: 80188230587) in persona del Legale Rappresentante

pro tempore, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma;

e nei confronti, ove occorra, de

- il Comune di Mendicino (CS) (C.F.: 00391900784) in persona del Sindaco e Legale Rappresentante *pro tempore*, Piazza Municipio 1 c.a.p. 87040 MENDICINO (CS), rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Cavalcanti, pec: vittorio.cavalcanti@pec.giuffre.it ;
- il Comune di Rota Greca (CS) (C.F.: 00368270781) in persona del Sindaco e Legale Rappresentante *pro tempore*, Via San Francesco 35 c.a.p. 87010 ROTA GRECA (CS), non costituito;

quanto al presente Ricorso per Motivi Aggiunti

per l'annullamento de

- il Decreto 25.03.2022 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport (**All. n.30**) con cui sono state approvate le graduatorie finali dei progetti presentati nell'ambito del “*Bando Sport e Periferie*” [pubblicato il 25.03.2022], dove in specie è stata approvata la graduatoria finale dei progetti finanziati quale Allegato A (**All. n.31**), l'elenco delle domande di finanziamento non ritenute ammissibili a seguito di istruttoria tecnico amministrativa successiva all'attivazione di soccorso istruttorio quale Allegato B (**All. n.32**) nonché l'elenco delle domande di finanziamento non ritenute ammissibili dalla Commissione quale Allegato C (**All. n.33**);
- il Verbale della Commissione di valutazione n.39 del 31.03.2022 (**All. n.37**) riferito al riesame della domanda e del progetto presentati dal Comune di Castelluccio Valmaggiore nella procedura del bando *de quo*;
- la Nota p.e.c 14/04/2022 Prot.n.3676 della Presidenza del Consiglio –

Dipartimento per lo Sport (**All. n.36**) avente ad oggetto fra gli altri la conferma della esclusione dal finanziamento *de quo* già in precedenza sancita contro il Comune di Castelluccio Valmaggione ed il diniego di accesso agli atti richiesti dal Comune con Istanza 13.04.2022 Prot.n.975/P (**All. n.35**);

- ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anch'essi atti mai conosciuti;

e per la declaratoria di illegittimità

della esclusione della domanda di finanziamento presentata dal Comune di Castelluccio Valmaggione, erroneamente ricompresa fra quelle non ritenute ammissibili dalla Commissione quale Allegato C (**All. n.33**), ed indi **per l'accertamento** del diritto del predetto Comune ricorrente ad essere ricompreso fra le domande finanziate da inserire nel richiamato Allegato A (**All. n.31**);

nonché per l'accertamento, ex art.116 co.2 c.p.a.

del diritto del Comune ricorrente all'accesso agli atti con conseguente obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di esibire e fornire copia della documentazione richiesta dal Comune di Castelluccio Valmaggione con l'Istanza di Accesso agli Atti giusta pec 13.04.2022 Prot.n.975/P (**All. n.35**);

quanto al primo Ricorso per Motivi Aggiunti

a) per l'annullamento previa concessione

di idonea misura cautelare de

- la Nota p.e.c 18/11/2021 Prot.n.14121 della Presidenza del Consiglio –

Dipartimento per lo Sport avente ad oggetto “*Bando sport e periferie 2020 – richiesta motivazione esclusione domanda prot.BANDO202001573*” (**All. n.28**);

b) per l’ accertamento, ex art.116 co.2 c.p.a.

del diritto del Comune ricorrente all’accesso agli atti con conseguente obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di esibire e fornire copia della documentazione richiesta dal Comune di Castelluccio Valmaggiore con l’Istanza di Accesso agli Atti giusta pec 16.09.2021 Prot.n.2450 (**All. n.24**) relativamente alla copia dei Verbali della Commissione ed ogni ulteriore atto dove venissero esplicitamente dettagliate le ragioni della esclusione del Comune;

quanto al Ricorso c.d. principale

per l’annullamento previa concessione

di idonea misura cautelare de

- il Decreto 13.09.2021 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport (**All. n.20**) con cui sono state approvate le graduatorie finali dei progetti presentati nell’ambito del “*Bando Sport e Periferie*” [pubblicato il 13.07.2020], dove in specie è stata approvata la graduatoria finale dei progetti finanziati quale Allegato A (**All. n.21**), l’elenco delle domande di finanziamento non ritenute ammissibili a seguito di istruttoria tecnico amministrativa successiva all’attivazione di soccorso istruttorio quale Allegato B (**All. n.22**) nonché l’elenco delle domande di finanziamento non ritenute ammissibili dalla Commissione quale Allegato C (**All. n.23**);
- i Verbali della Commissione di valutazione riferiti all’esame della do-

manda e del progetto presentati dal Comune di Castelluccio Valmaggiore nell'ambito della procedura del bando *de quo*, atti mai conosciuti;
- ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anch'essi atti mai conosciuti;

e per la declaratoria di illegittimità

della esclusione della domanda di finanziamento presentata dal Comune di Castelluccio Valmaggiore, erroneamente ricompresa fra quelle non ritenute ammissibili dalla Commissione quale Allegato C (**All. n.23**), ed indi **per l'accertamento** del diritto del predetto Comune ricorrente ad essere ricompreso fra le domande finanziate da inserire nel richiamato Allegato A (**All. n.21**);

CENNI in FATTO

Con il presente ulteriore Ricorso per Motivi Aggiunti il Comune di Castelluccio Valmaggiore è costretto ancora una volta a denunciare di illegittimità l'operato dell'Amministrazione Intimata che ha adottato nuovamente provvedimenti sfavorevoli per il piccolo Comune dauno, provvedimenti meramente confermativi di quelli già impugnati [provvedimenti che non hanno aggiunto una sola parola a quanto già statuito!] ricadendo *ictu oculi* così nelle medesime illegittimità già denunciate ed, altresì, eludendo quanto rilevato dall'Ecc.mo Collegio seppur in sede cautelare. Preliminarmente, per una obiettiva ricostruzione del contesto, si intende rappresentare all'Ecc.ma Sezione quanto accorso dopo lo svolgimento della Camera di Consiglio del 22 marzo 2022 u.s.

L) Come si ricorderà, ad esito della discussione della misura cautelare richiesta dal Comune nei precedenti 'motivi aggiunti' nella ricordata

camera di consiglio dello scorso 22 marzo, l'Ecc.ma Sezione -dopo aver preso atto della mancata esecuzione della propria precedente Ordinanza Istruttoria n.2167/2022, con cui si era disposto a carico della Presidenza del Consiglio *il deposito dei verbali della commissione giudicatrice relativamente all'esame del progetto presentato dal Comune di Castelluccio Valmaggiore* - ha accolto la misura cautelare richiesta con Ordinanza Cautelare 23.03.2022 n.1958 disponendo il *riesame del progetto presentato dal Comune di Castelluccio Valmaggiore*. Inoltre, l'Ecc.ma Sezione fissava nella medesima Ordinanza Cautelare n.1958/2022 la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 ottobre 2022.

M) Subito dopo la pubblicazione della testé richiamata Ordinanza Cautelare 23.03.2022 n.1958, e precisamente il successivo 25 marzo 2022, veniva pubblicato il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport (**All. n.30**) con cui venivano approvati nuovamente i risultati della procedura concorsuale *de qua* “*Bando Sport e Periferie*” con i relativi esiti ed, in specie, con l’approvazione della graduatoria finale dei progetti finanziati quale ‘Allegato A’ (**All. n.31**), l’elenco delle domande di finanziamento non ritenute ammissibili a seguito di istruttoria tecnico amministrativa successiva all’attivazione di soccorso istruttorio quale ‘Allegato B’ (**All. n.32**) nonché l’elenco delle domande di finanziamento non ritenute ammissibili dalla Commissione quale ‘Allegato C’ (**All. n.33**), dove risultava ancora una volta esclusa la domanda finanziamento di Castelluccio Valmaggiore perché ritenuto il “*Progetto non conforme a quanto previsto dall’art.23 D.Lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.p.r. 207/2010*”.

◆ La cosa apparve davvero incomprensibile all'Amministrazione civica perché nelle more vi era stato il favorevole *arresto* cautelare di Questa Ecc.ma Sezione; inoltre, detta reiterata esclusione appariva palesemente contraddittoria rispetto a quanto rilevabile dalla mera lettura nella parte motiva del predetto Decreto P.C.d.M. 25.05.2022 (**All. n.30**), in cui era precisato che erano stati inclusi nell'elenco dei progetti da finanziare progetti prima esclusi ma che avevano ottenuto ordinanze cautelari di accoglimento da parte di Questo Ecc.mo TAR Lazio.

Inoltre, va distintamente segnalato che per non danneggiare i progetti già finanziati ma collocati nelle ultime posizioni di merito della graduatorie il Dipartimento per lo sport aveva contestualmente disposto una ulteriore assegnazione di fondi [pari ad €12.777.866,88] per coprire le maggiori spese derivanti dal finanziamento dei predetti progetti "aggiunti".

N) Nel mentre il Comune di Castelluccio Valmaggiore stava accingendosi ad impugnare detta novella esclusione, giunse all'Ente la Comunicazione della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport 29.03.2022 Prot.n.DPS-0002985 (**All. n.34**) con cui veniva disposto il riesame del progetto presentato così come indicato dall'Ecc.mo Collegio.

Nelle more del preannunciato riesame, il Comune con Nota 13.04.2022 Prot.n.975 (**All. n.35**) presentò formale Istanza di accesso agli atti per ottenere copia dei vari documenti richiamati nel Decreto P.C.d.M. 25.03.2022 (**All. n.30**) per avere piena contezza dell'azione posta in essere dall'Amministrazione Intimata e comprendere, altresì, le ragioni della rinnovata esclusione del proprio progetto e la evidente disparità di trattamento che si intravedeva dalla lettura del predetto decreto.

O) L'indomani, la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport con Nota 14.04.2022 Prot.n.DPS-0003676 (**All. n.36**) comunicava al Comune che la Commissione giudicatrice aveva provveduto al riesame del progetto, *“giungendo, all’esito di ampia ed articolata istruttoria, alla conferma dell’esclusione per le carenze progettuali già comunicate dal Dipartimento con Nota DPS-0014121-P-18/11/2021 (All. n.28)”*.

In sostanza, sarebbe stato confermato che l'esclusione riguardava le **“criticità”** già rilevate nella predetta precedente Nota della Presidenza del Consiglio 18/11/2021 Prot. n.14121 (**All. n.28**):

“- il livello di approfondimento degli elaborati presentati, ritenuto non adeguato in relazione al livello di progettazione dichiarato;

- la carenza di elaborati progettuali ritenuti essenziali, particolarmente in ordine agli elaborati grafici, alla relazione idrologica ed idraulica, relazione tecnica impianti, relazione sulla gestione delle macerie, documentazione fotografica, relazione di calcolo impianti, analisi dei nuovi prezzi, cronoprogramma, parere CONI ed il parere LND” ed indi che “il livello di approfondimento del progetto unitariamente presentato è stato ritenuto inferiore a quello di un progetto definitivo ai sensi della normativa citata in premesse (ossia art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del D.P.R. 207/2010)”.

◆ Sempre nella predetta Comunicazione della Presidenza del Consiglio 14.04.2022 Prot.n.DPS-0003676 (**All. n.36**) si comunicava che il Verbale relativo era pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dello Sport (<https://www.sport.governo.it/media/3420/49-verbale-riunione-31-03-2022-pdf>), così quindi il Comune poteva prenderne piena contezza.

In conseguenza, il Comune di Castelluccio Valmaggiore si fece

immediatamente parte diligente ‘scaricando’ il richiamato Verbale del 31 marzo 2022 della Commissione giudicatrice (**All. n.37**) dal *link* indicato.

Ebbene, la lettura di detto Verbale (**All. n.37**) nella parte in cui descrive le operazioni di valutazione del progetto di Castelluccio Valmaggiore lascia davvero senza parole “*Si apre la discussione sul suddetto progetto e viene confermata la valutazione precedente e cioè ‘Progetto non conforme a quanto previsto dall’art.23 del D.Lgs. n.50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del D.P.R. n.207/2010’*”, aggiungendosi “*tenuto conto di ciò viene conseguentemente confermata la graduatoria definitiva del Bando sport e periferie 2020 già trasmessa al Dipartimento dello sport*”.

Non una sola parola sulle presunte effettive carenze progettuali rilevate!
Nessun richiamo alle **criticità** indicate dalla Presidenza C.d.M. nella Nota 14.04.2022 Prot.n.DPS-0003676 (**All. n.36**) e nella precedente Nota 18.11.2021 Prot.n.DPS-0014121 (**All. n.28**).

Intelligenti pauca!

P) Inoltre, nella testé richiamata Comunicazione Presidenza C.d.M. 14.04.2022 Prot.n.DPS-0003676 (**All. n.36**), in relazione alla Istanza di accesso agli atti (**All. n.35**) presentata il 13/04/2022 dal Comune stante la conferma della esclusione, veniva comunicato il diniego perché ormai il Comune con la novella esclusione non aveva più un interesse concreto ed attuale, ovvero strumentale per l’esercizio del diritto di difesa nel giudizio in corso.

Quindi, il Comune si vede negato l’accesso perché l’Amministrazione Centrale –la Presidenza del Consiglio dei Ministri– ritiene ininfluenti i documenti richiesti per la difesa dell’Ente Civico (sic!).

* * * * *

La semplice disamina dello svolgersi dei fatti e l'esame obiettivo della motivazione di provvedimenti avverso il Comune di Castelluccio denunciano *ex se* di una azione amministrativa illegittima, contraria di certo ai principi di leale collaborazione fra Enti Territoriali e Stato ed altresì caratterizzata da una attività provvedimentale illegittima e pacificamente sviata e manifestamente irragionevole. Per mero scrupolo difensivo, si articoleranno le ulteriori ragioni di doglianza in

DIRITTO

V.) Illegittimità derivata. Difetto di motivazione; Errore di Fatto; violazione e falsa applicazione artt.23ss D.Lgs. 50/2016 ed artt.33 D.P.R. 207/2010; Difetto di Motivazione; Sviamento di potere; Violazione art.3 L.n.241/1990.

In via preliminare si denuncia una palese illegittimità dei provvedimenti di esclusione qui gravati perché confermativi con identica motivazione dei precedenti provvedimenti tutti già impugnati sia con il c.d. ricorso principale che con i successivi motivi aggiunti.

I provvedimenti oggi posti in essere dall'Amministrazione Intimata, concretizzandosi in atti meramente confermativi di quelli già gravati, sono affetti dai medesimi vizi già denunciati per detta precedente attività provvedimentale e non sfuggono alle plurime ragioni di illegittimità già sollevate tanto nel c.d. 'ricorso principale' quanto nel precedente 'ricorso per motivi aggiunti'. I vizi qui denunciati sono fondati.

VI.) Difetto di motivazione; Eccesso di potere; Errore di Fatto; violazione e falsa applicazione artt.23ss D.Lgs. 50/2016 ed artt.33

D.P.R. 207/2010; Motivazione apparente; Sviamento di potere; Violazione art.3 Legge n.241/1990; Violazione del principio di trasparenza.

L'esclusione del progetto presentato dal Comune di Castelluccio è stata determinata nuovamente dalla Commissione giudicatrice per –in tesi- non conformità dello stesso agli artt.23ss. D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. ed artt.33ss. DPR n.207/2010 s.m.i.

◆ *In primis*, va ancora una volta ricordato come il predetto richiamo alle disposizioni contenute negli artt. 33ss. del DPR n.207/2010 sia inconferente nel caso di specie. Infatti, queste dettano le prescrizioni relative alla progettazione di livello 'esecutivo'; nel mentre quella presentata dal Comune di Castelluccio è di livello 'definitivo', pertanto non si comprende quale valenza possano avere nel caso *de quo* le predette norme, stante che pacificamente il Bando (**All. n.2**) prevedeva espressamente la possibilità di candidare progetti definitivi.

◆ Tanto premesso, è di palmare evidenza che dalla lettura degli atti impugnati, ed in specie del Verbale della Commissione giudicatrice del 31 marzo 2022 (**All. n.37**), del Decreto 25.03.2022 (**All. n.30**) e dell'elenco Allegato C (**All. n.33**), non si comprende in alcun modo quale sia l'omissione o l'errore in cui –in tesi- sarebbe incorso il Comune.

La genericissima motivazione rinveniente "*Progetto non conforme a quanto previsto dall'art.23 D.Lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.p.r. 207/2010*" non permette in alcun modo di comprendere in quali eventuali omissioni o in quali errori tecnici sia obiettivamente mai incappato il progetto candidato.

L'Amministrazione Civica ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio – Ufficio per lo Sport [poi divenuto Dipartimento] tutta la documentazione richiesta dalla normativa sui contratti pubblici e dal bando per la progettazione di livello “*definitivo*” candidata, come si evince dalla domanda (**All. n.4**), ed anche qui allegata agli atti di causa (**All. nn.5-18**).

In dette condizioni, la scelta operata dalla Commissione di valutazione, dopo che l'Ecc.ma Sezione aveva disposto il riesame del progetto, giusta Ordinanza 23.03.2022 n.1958, è incomprensibile.

Trattasi di una vera e propria c.d. ‘*motivazione apparente*’ perché in concreto non rende comprensibile e ripercorribile l'*iter* logico ed argomentativo che ha condotto l'Amministrazione procedente alla esclusione a carico del Comune di Castelluccio che pare non meritare alcuna considerazione alla luce dell'operato concreto degli Organi della massima Funzione Amministrativa.

La violazione del principio di trasparenza come anche l'eccesso di potere ed il relativo sviamento sono conclamati inquanto non si comprende in alcun modo quale sia stato lo svolgersi concreto della funzione pubblica attribuita alla P.A. procedente.

I vizi denunciati risultano palesemente fondati.

◆ Sotto altro aspetto, non può non rilevarsi la evidente violazione dell'art.3 della Legge n.241/1990 s.m.i. sotto due specifici profili.

● In primo luogo, la motivazione della esclusione viola in modo netto il paradigma, il precetto contenuto nell'art.3 co.1 L.n.241/90.

Non appaia lezioso all'Ecc.mo Collegio ricordare come il disposto del richiamato art.3 co.1, secondo periodo, preveda espressamente che

“la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.

Ebbene, la predetta motivazione – già valutata, nella sede cautelare, negativamente dalla Stessa Ecc.ma Sezione- non fa comprendere in alcun modo quali siano le asserite carenze concrete del progetto di Castelluccio, mancando qualsivoglia riferimento ad elementi di fatto che diano conto – in tesi- della violazione delle disposizioni *de quibus*.

Trattasi, allo stato, di statuizione non supportata da alcuna comprovata e verificabile omissione o violazione degli elementi che debbono essere posseduti da un progetto di livello ‘*definitivo*’.

◆ In ultima istanza, si sottolinea come alla luce della Domanda presentata dal Comune (**All. n.4**) e del Progetto candidato corredato da tutta la documentazione richiesta dal Codice dei Contratti Pubblici, versata in atti di causa (**All. nn.5-18**), la falsa ed erronea applicazione della normativa richiamata dalla P.A. precedente (artt.23 ss. D.Lgs. n.50/2016 ed artt.33 ss. DPR n.207/2010) appare palese, visto che il Comune ha allegato ogni documento, relazione, elaborato e tabella richiesta dalla predetta normativa per il livello di progettazione definitiva. Tutti i vizi denunciati sussistono.

VII.) Difetto di motivazione; Violazione del principio di leale collaborazione e di trasparenza; difetto di istruttoria; irragionevolezza manifesta; Sviamento di potere; Violazione art. 97 Cost.

L’azione complessiva posta in essere dalla Presidenza del Consiglio si pone in evidente contrasto con il principio di “*leale collaborazione*”.

ne” fra Stato e Comuni, Enti che ora vedono indiscutibilmente riconosciuto il proprio ruolo anche a livello costituzionale (Artt.5 e 114 Cost).

Non consentire ad un Comune di conoscere le ragioni obiettive della esclusione dal finanziamento di un progetto così impattante sulla propria Comunità è cosa incomprensibile e si pone in palese contrasto non solo con il principio di trasparenza dell’azione amministrativa ma anche con quello della “*leale collaborazione*” fra i livelli di governo.

E’ illegittimo, irragionevole ed anche eticamente inaccettabile che un Dipartimento della Presidenza del Consiglio si ostini in una atteggiamento da ‘*muro di gomma*’ verso la piccola Comunità Dauna. Il Comune ha diritto di conoscere le ragioni dell’*agere* amministrativo e l’atteggiamento sostanzialmente riottoso assunto dall’Amministrazione centrale cozza contro dette elementari regole comportamentali.

L’irragionevolezza manifesta di detto modo di porsi è palese tanto che viene da ritenere il perseverare di un siffatto *modus procedendi* di certo non ascrivibile ad una azione legittima della P.A.

In ogni caso, appare lesa il costituzionale canone del buon andamento (art.97 Cost.) inquanto l’azione amministrativa, oltre a non essere legittima per evidenti violazioni di legge e sviamento, non appare oltremodo posta in essere in ossequio al principio di “*non aggravamento dell’azione amministrativa*”. Infatti, imporre al Comune di Castelluccio di dover presentare addirittura un terzo atto giudiziario per avere conto dell’operato della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport è cosa che mai dovrebbe avvenire in un Ordinamento teso al perseguimento dell’imparzialità, del buon andamento, della ragionevolezza, della

economicità, dell'efficienza e della trasparenza (art.1 Legge n.241/90).

L'Amministrazione Centrale avrebbe dovuto supportare il proprio provvedimento con una puntuale motivazione -non si pretende certo una motivazione di manzoniana memoria- essendo peraltro la precedente ritenuta palesemente inadeguata da Questa stessa Ecc.ma Sezione che ne ha disposto il rinnovo; motivazione che rendesse comprensibili le ragioni della esclusione del Comune di Castelluccio, potendo così consentire a detta Amministrazione locale di determinarsi compiutamente ed in modo informato sul da farsi. Ciò non è accaduto, dando luogo ad un palese sviamento. Tutte le censure sollevate sono fondate.

VIII.) Contraddittorietà estrinseca ed intrinseca; Eccesso di potere; Difetto di motivazione, Motivazione Apparente; Violazione principio di leale collaborazione e di trasparenza; irragionevolezza manifesta; Sviamento di potere; Violazione art. 97 Cost.

Quanto accorso a seguito del riesame è casa davvero singolare.

La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per lo sport nella sua Nota 14.04.2022 Prot.n.3676 (**All. n.36**) afferma che “*all’esito di ampia ed articolata istruttoria*” la Commissione giudicatrice ha confermato la “*esclusione per le carenze progettuali già comunicate dal Dipartimento con Nota DPS-0014121-P-18/11/2021 (All. n.28)*”. Indi **criticità** che concernerebbero “*● il livello di approfondimento degli elaborati presentati, ritenuto non adeguato in relazione al livello di progettazione dichiarato; ● la carenza di elaborati progettuali ritenuti essenziali, particolarmente in ordine agli elaborati grafici, alla relazione idrologica ed idraulica, relazione tecnica impianti, relazione sulla gestione delle macerie, documentazione fotografica, relazione di*

calcolo impianti, analisi dei nuovi prezzi, cronoprogramma, parere CONI ed il parere LND” tanto che sarebbe stato rilevato come “il livello di approfondimento del progetto unitariamente presentato” sia “inferiore a quello di un progetto definitivo”.

Leggendo, però il Verbale della Commissione della seduta del 31 marzo 2022 (**All. n.37**) non vi è alcun riferimento alle **criticità** denunciate dalla Presidenza del Consiglio: *“Si apre la discussione sul suddetto progetto e viene confermata la valutazione precedente e cioè ‘Progetto non conforme a quanto previsto dall’art.23 del D.Lgs. n.50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del D.P.R. n.207/2010’ ”.*

Da dove il Dipartimento dello Sport abbia avuto contezza delle rilevate ed opposte **criticità** non è dato comprendere!

La contraddittorietà fra i detti due atti è lampante.

Lo sviamento di potere è conclamato.

L’Amministrazione da una parte continua a negare un esame compiuto del progetto indicando in concreto quali mai possano essere i ‘problemi’ (e se mai ve ne siano, sic!) del progetto e dall’altro introduce una motivazione di tal fatta richiamante **criticità** non rinvenibili dal verbale della Commissione.

Francamente detto *addendum* di motivazione, peraltro posto in essere non dall’Organo Tecnico (Commissione giudicatrice) ma dalla Struttura burocratica (Dipartimento per lo sport) -circostanza questa che è essa stessa già sintomo evidente di sviamento ed eccesso di potere- pare solo posta a creare una sorta di inammissibilità dell’azione giudiziaria avviata dal Comune innanzi Questo Ecc.mo Giudice Amministrati-

vo tesa –per quanto sommessamente appare al Comune dauno- almeno nei *desiderata* del prefato Dipartimento a preconstituire uno scudo di inammissibilità del sindacato giurisdizionale: nota la non insindacabilità, se non per irragionevolezza manifesta, della valutazione tecnica della P.A. Purtroppo qui di valutazione tecnica non si ha alcuna traccia!

L'impressione è solo quella di un tentativo che offrire una motivazione che negli atti non vi è.

Non paia tedioso far rilevare come pure il richiamo in detta Nota del Dipartimento Prot.n.3676 (**All. n.36**) ad una "*ampia ed articolata istruttoria*" che sarebbe stata posta in essere dalla Commissione giudicatrice è affermazione che non trova riscontro nel verbale delle operazioni.

Non si vogliono spendere altre parole essendo, per il Comune di Castelluccio Valmaggione, chiarissima la fondatezza dei vizi denunciati.

IX.) Elusione del giudicato cautelare; Motivazione Apparente; Sviamento di potere; irragionevolezza manifesta; Contraddittorietà.

Quanto posto in essere dall'Amministrazione Intimata è, inoltre, palesemente elusivo di quanto disposto (*recte*: ordinato) da Questa Ecc.ma Sezione con l'Ordinanza Cautelare n.1958/2022.

In vero, l'Ecc.mo Collegio ha disposto il riesame del progetto del Comune di Castelluccio Valmaggione da parte della Commissione giudicatrice, ordine cui si era adeguata –almeno apparentemente- la Amministrazione Controparte che con la Nota 29.03.2022 Prot.n.2985 (**All. n.34**) comunicò si sarebbe proceduto al riesame compulsato dal TAR.

Ovviamente il riesame per essere tale deve essere effettivo e non mero esercizio formalistico delle competenze assegnate, cosa che

appare essere avvenuta nel caso di specie.

Infatti, non vi è traccia di alcuna obiettiva istruttoria compiuta né di una qualsivoglia motivazione che spieghi quanto accorso; trattasi di meri atti confermativi tesi solo a dare una ottemperanza formalistica a quanto disposto dall'Ecc.ma Sezione.

In dette condizioni, è palese la elusione sostanziale dell'Ordinanza Cautelare n.1958/2022 e lo sviamento di potere in cui è incorsa l'Amministrazione Intimata.

I vizi denunciati sussistono.

X.) Violazione e falsa applicazione artt.23ss D.Lgs. 50/2016 ed artt. 24ss e 33ss D.P.R. 207/2010; Difetto di Motivazione; Motivazione Apparente; Sviamento di potere; Difetto di istruttoria; irragionevolezza manifesta; Violazione art.97 Cost.

Tanto detto, il Comune di Castelluccio non intende sottrarsi ad un esame obiettivo della vicenda e per questo intende ribadire le ragioni di illegittimità ed incomprensibilità dell'operato dell'Amministrazione Intimata anche in merito alle **criticità** ancora una volta richiamate nella Nota 14.04.2022 Prot.n.3676 (**All. n.36**) della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport che si auto richiama *ob relationem* a quanto già da Essa stessa opposto nella propria precedente Nota 18/11/2021 Prot.n.14121 (**All. n.28**)

Va ancora una volta ribadito come lasci davvero stupita l'Amministrazione Castellucciana quanto detto dal Dipartimento per lo sport perché è *ictu oculi* slegato dal progetto definitivo con le correlate opere previste.

Infatti, le asserite carenze progettuali –in tesi- denunciate si riferiscono palesemente ad un progetto esecutivo e non certo ad uno definitivo, che è invece il livello ritualmente e legittimamente candidato da Castelluccio Valmaggione.

Pur nella assoluta evidenza dell'errore in cui è incorsa ancora una volta ostinatamente l'Amministrazione Intimata, il Comune di Castelluccio Valmaggione intende –per mero scrupolo - rilevare l'infondatezza di ciascuna delle asserite – in tesi- criticità rilevate.

Ovviamente per poter correttamente contestualizzare le affermazioni fatte proprie dal Dipartimento per lo Sport è necessario verificare in via preliminare quali siano le opere progettate e candidate dal Comune di Castelluccio Valmaggione.

- Ebbene, la puntuale indicazione delle opere a realizzarsi la ritroviamo nella *“Relazione Generale Illustrativa” (All. n.7)*. In particolare, il punto 2 precisa quale sia l'intervento da realizzare:

“Il progetto in questione prevede il rifacimento della attuale superficie del campo di gioco in terra battuta, sito all'interno dello Stadio Comunale con una nuova pavimentazione caratterizzata sotto il profilo funzionale, tecnico e del inserimento ambientale migliore della attuale.

La soluzione scelta prevede pertanto il rifacimento della attuale pavimentazione in terra battuta in una nuova in erba sintetica di ultima generazione secondo le caratteristiche previste dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Tale nuova pavimentazione ha una peculiarità importante: rispetto alle altre alternative riduce notevolmente i costi di manutenzione è estremamente resistente all'usura, aiuta a prevenire gli incidenti, ha un utilizzo illimitato in qual-

siasi condizione atmosferica (forti piogge, ecc.) in quanto garantisce un buon margine di sicurezza in condizione di bagnato.

Il pacchetto del campo da gioco in progetto terrà conto delle ultime tecnologie sui campi in erba sintetica, inoltre è stato scelto come strato di intasamento l'utilizzo di materiale organico in quanto materiale naturale, biodegradabile ed esente da materiali estranei e che garantisce un'eccellente resistenza all'aggressione dei raggi U.V, non marcisce, ha un'ottima resistenza all'invecchiamento, non accumula calore e quindi la temperatura della superficie rimane bassa e l'odore rilasciato è simile agli aromi dei campi in erba naturale. Inoltre si ottengono dei vantaggi quali un assorbimento dello shock e restituzione dell'energia nei limiti dei parametri richiesti dalla LND, si riducono il rischio delle abrasioni, si possono utilizzare tutti i tipi di scarpe da calcio, in definitiva il manto si avvicina alle caratteristiche di un campo in erba naturale.

Il prodotto organico dovrà essere controllato e certificato secondo le ultime direttive LND e della C.I.S.E.A. e rispettare tutti i parametri ecologici ambientali”.

In conseguenza, si tratta di sostituire il mero terreno di gioco utilizzando erba sintetica rispetto alla attuale terra battuta. Non si debbono assolutamente porre in essere altri interventi come rifare le tribune o le loro coperture, non va rifatto l'impianto di illuminazione o elettrico né quant'altro!

- Poste dette opportune precisazioni, ci si permette di rilevare l'assoluta irragionevolezza manifesta di ciascuna delle asserite “criticità” denunciate dal Dipartimento per lo Sport, non senza ricordare che si ha

a riferimento una progettazione di livello definitivo e non esecutivo.

* * * * *

In ordine alla asserita carenza di una “*ritenuta necessaria*” relazione idrogeologica ed idraulica è di assoluta evidenza che, avendo l'intervento il solo scopo di sostituire il terreno di gioco in terra battuta già presente da anni con erba sintetica, detta sostituzione non modifica in alcun modo lo stato delle cose sotto l'aspetto idrogeologico o idraulico.

Detta evidenza a Chi ha un minimo di pratica è fatto notorio: se non si modifica lo stato di fondazione di un campo da calcio ma si opera solo sulla sua copertura nulla cambia.

◦ Per mero scrupolo, preme far rilevare che il Comune ha già versato in atti di causa una Nota 14.01.2022 del Dott. Geol. Luca Salcuni (**All. n.19**) che prendendo in esame l'intervento concreto progettato e da realizzarsi inequivocamente ha rilevato come “*in virtù della sostanziale invarianza dei carichi agenti sui terreni di fondazione*”, lo stesso “*non peggiora in alcun modo le attuali condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo; non costituisce in nessun caso fattore di aumento della pericolosità geomorfologica; non compromette la stabilità del territorio; non costituisce elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva della pericolosità geomorfologica esistente.*”

Dai rilievi effettuati nei pressi del campo sportivo, inoltre, è possibile peraltro affermare che l'area risulta:

- *Priva di elementi e/o di segni visibili che possano richiamare fenomeni di dissesto in atto;*

- *L'area oggetto di intervento e' caratterizzata da mancanza di indizi di danneggiamento e/o di quadri fessurativi nel tessuto edilizio esistente;*
- *Non influenzata da particolari fenomeni di ruscellamento di acque meteoriche e da ristagni idrici”.*

Conclude quindi il Geologo che il progetto definitivo *de quo* non necessita della relazione geologica, idrologica ed idraulica.

Appare evidente l'errore in cui è incorsa ancora una volta la Commissione e l'irragionevolezza manifesta di quanto rilevato nella impugnata Nota 14/04/2022 Prot.n.3676.

* * * * *

Con riferimento alle altre –in tesi- “*criticità*” denunciate dal Dipartimento per lo Sport può brevemente rilevarsi come la motivazione ministeriale non è rispondente –come già rilevato- all'intervento previsto che prevede il semplice *rifacimento del campo di gioco, relativi drenaggi ed efficientamento degli spogliatoi esistenti dell'impianto sportivo di Castelluccio Valmaggiore*: si tratta di un semplice intervento su un impianto sportivo esistente.

Gli elaborati costituenti il progetto definitivo inviato al Ministero e già diligentemente versati in atti di causa dal Comune (**All. nn.5-18**) sono:

- 1-Relazione di ipotesi modalità di gestione dell'impianto;
 - 2-Relazione sui costi di gestione e manutenzione dell'impianto sportivo
- All-A Relazione illustrativa
All-B Computo metrico estimativo
All-C Elenco dei prezzi unitari
All-D Quadro economico

All-E Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

All-F Piano di sicurezza e coordinamento

Tav.1-stato di fatto-inquadramento territoriale

Tav.2-Stato di Fatto – rilievo planialtimetrico

Tav.3 Stato Futuro - Individuazione caratteristiche del campo di gioco

Tav.4 Particolari costruttivi.

Sotto un primo aspetto, ricordato che il progetto definitivo proposto prevede il rifacimento della attuale superficie del campo di gioco, in terra battuta, in una nuova in erba sintetica di ultima generazione (secondo le caratteristiche previste dalla Lega Nazionale Dilettanti), si evidenzia che dal Computo metrico estimativo (**All. n.8**) si possono notare le modestissime quantità di movimento di materia dovuto essenzialmente alla rimozione della coltre superficiale di terreno per cm 0.15 di profondità per l'area pavimentata perimetrale e per cm 0.35 di profondità per il campo di gioco.

Sotto altro aspetto, non può tacersi che la evidentemente “*frettolosa*” e certamente incomprensibile valutazione della Commissione ha determinato una non appropriata valutazione del progetto definitivo di Castelluccio che vede l'introduzione e la illegittima richiesta di elementi progettuali sia per l'art.24 DPR 207/2010 (progetto definitivo) che per l'art.33 DPR 207/2010 (progetto esecutivo).

In vero, ricordando che il progetto inviato dal Comune di Castelluccio Valmaggione è un progetto definitivo, è opportuno richiamare gli elaborati del progetto definitivo previsti dall'art. 24 del DPR 207/2010:

a) relazione generale;

- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- i) piano particellare di esproprio;
- l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- m) computo metrico estimativo;
- n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

Ebbene, il progetto definitivo del Comune di Castelluccio è completo degli elaborati previsti dai punti a) b) c) d) g) l) m) n) o) dell'art.24 DPR 207/2010:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

- m) computo metrico estimativo;
- n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

Mentre gli ulteriori elaborati previsti dai punti e) f) h) i) non sono dovuti per l'intervento previsto:

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;

- lo studio di impatto ambientale non è dovuto in quanto trattasi di un intervento su un impianto esistente che non modifica sostanzialmente l'impianto originario con invarianza dell'impatto ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);

- il comma 2 lettera h prevede il calcolo e i disegni degli elementi strutturali non esistenti per l'intervento del campo di calcio di Castelluccio Valmaggiore.
- Mentre il comma 2 lettera i) prevede gli schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni: anche questi non previsti;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

- non vi sono interferenze in quanto trattasi di intervento su un campo di calcio esistente

i) piano particellare di esproprio;

- non vi sono espropri in quanto trattasi di intervento su un campo di calcio esistente.

Come è possibile notare, le “criticità” rilevate sono assolutamente inconferenti per le opere previste nel progetto castellucciano:

relazione idrologica ed idraulica

- la relazione è prevista dall’art. 26 lettera b) del DPR 207/2010 che prevede *“riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustra inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse”*. È ovvio che per l’intervento previsto non è assolutamente richiesta l’elaborazione della relazione come già sopra dimostrato;

relazione tecnica impianti


- la relazione prevista dall’art.26 lettera g) del DPR 207/2010 *“descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili”*. Ebbene, all’Interno delle relazioni che accompagnano il progetto definitivo viene descritto il tipo d’impianto che viene previsto;

relazione sulla gestione delle macerie

- l’art.26 lettera i) del DPR 207/2010 prevede la relazione sulla gestione delle materie (non delle macerie):*“descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiagati, e degli esuberanti di materiali di scarto, provenienti dagli*

scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte". Ebbene, per la tipologia di intervento proposto detta relazione non è pertinente!

- parere CONI ed il parere LND:
- Non dovuto come da f.a.q. della Presidenza del Consiglio:



Dipartimento per lo sport

Sottosegretaria ▾ Dipartimento ▾ Attività istituzionale e internazionale ▾ Vigilanza sugli enti sportivi

10. Il contributo riconosciuto è a fondo perduto per l'intero importo oppure solo parzialmente (ed eventualmente in quale percentuale) o si tratta di un'agevolazione ad un tasso vantaggioso e a quale tasso? Inoltre quali sono le spese ammissibili al finanziamento?

Il contributo eventualmente concesso è totalmente a fondo perduto e non può superare l'importo di €700.000,00. Le spese ammissibili sono quelle riportate all'interno del quadro economico del progetto, che si ricorda dovrà essere, a pena di esclusione, definitivo o esecutivo.

11. Per un progetto di completamento e adeguamento di impianti sportivi ubicati è indispensabile ottenere il parere CONI prima dell'inoltro del progetto?

Il parere del CONI non è indispensabile ai fini della compilazione e della trasmissione della domanda di partecipazione al bando.

12. Con riferimento al paragrafo 4 del bando un ente può presentare un'unica richiesta di contributo per un unico impianto oppure può presentare un'unica richiesta che comprenda più progetti (ognuno corredato dalla documentazione di cui all'art 6 lettere a, b, c, d, e ed f) fino al raggiungimento dell'importo massimo di € 700.000,00?

relazione di calcolo impianti:

- vale quanto riportato in precedenza per la asserita carenza della relazione tecnica sugli impianti;

analisi dei nuovi prezzi:

- non vi è la necessità d'avere le analisi dei nuovi prezzi in quanto, così come riportato nelle relazioni del progetto definitivo, tutti i prezzi sono stati desunti dal Prezziario edito dalla Regione Puglia per l'anno 2019;

cronoprogramma:

è un elaborato del progetto esecutivo ed è previsto dall'art 33 comma 1 lettera h) del DPR 207/2010 e non per il definitivo; documentazione fotografica:

- Detta documentazione non è prevista dal DPR né indicata quale ragione di esclusione. Ad ogni buon conto, si fa rilevare che non si comprende in alcun modo come l'assenza di un dettagliato reportage fotografico possa incidere sulla valutazione di ammissibilità di un mero lavoro di sostituzione del manto del campo.

* * * * *

Appare conclusivamente che quanto riportato dal Dipartimento dello Sport risulti marcatamente irragionevole, commistionando elementi propri della progettazione definitiva e di quella esecutiva, elementi peraltro non richiesti per la tipologia di lavori a realizzarsi.

◆ Sia consentito rilevare come innanzi alle testé articolate deduzioni già articolare dal Comune in sede di precedenti 'motivi aggiunti', peraltro positivamente valutate seppur in sede cautelare da Questa Ecc.ma Sezione, l'Amministrazione Intimata non abbia inteso spendere una sola parola trincerandosi dietro il l'ungharettiano *niet* già proferito.

Ciò non è legittimo nel Nostro Ordinamento e specie da parte di una Amministrazione che per sua *mission* deve tutelare interesse generale attraverso una azione ragionevole, legittima e rispettosa delle leggi. Tutte le censure sollevate sono fondate.

RICORSO/ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI ex art.116 co.2 c.p.a.

L'Amministrazione Civica Castellucciana dopo non aver ottenuto

alcun documento già richiesto con l'Istanza di Accesso agli Atti pec 16.09.2021 Prot.n.2450 (**All. n.24**), si vede ora costretta a presentare ulteriore formale Ricorso/Istanza ex art.116 co.2 c.p.a. per vedere riconosciuto il diritto del Comune ricorrente all'accesso agli atti con conseguente obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di esibire e fornire copia della documentazione richiesta dal Comune di Castelluccio Valmaggiore con l'Istanza di Accesso agli Atti giusta pec 13.04.2022 Prot.n.975 (**All. n.35**).

Appare di assoluta evidenza che solo la puntuale disamina dei degli atti e documenti che hanno portato al Decreto 25.03.2022 potrà (almeno si spera) far comprendere l'obiettivo svolgersi della azione amministrativa in questa che oramai appare una vicenda *kafchiana*.

E' indubbio che il Comune ricorrente ha diritto ad avere copia dei documenti che peraltro sono stati infruttuosamente richiesti (**All. n.35**) e che incomprensibilmente la Presidenza del Consiglio–Dipartimento per lo Sport decide ancora di non voler 'concedere'; ciò perché, come chiarito nel Diniego 14.04.2022 Prot.n.3676 (**All. n.36**), perché la Presidenza del Consiglio – Dipartimento ha ritenuto –in tesi- che oramai il Comune stante il rinnovo dell'esclusione non avrebbe più un interesse concreto ed attuale, ovvero strumentale, per l'esercizio del diritto di difesa nel giudizio in corso.

Francamente deve essere concessa al Comune la facoltà di poter verificare se la conoscenza di un atto sia o meno strumentale alla tutela anche processuale dei propri interessi e diritti. Ritenere che la

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport possa essere Essa ‘giudice’ sulla –in tesi- influenza i documenti richiesti per la difesa del Comune è cosa inaccettabile.

Ci si permette di rilevare che nel presente giudizio, l’Amministrazione Intimata non ha depositato in atti di causa alcun documento richiesto dal Comune e ciò anche dopo che l’Ecc.ma Sezione aveva disposto puntuale incombente istruttorio (Ordinanza n.2167/2022).

E’ davvero impossibile dare una legittima spiegazione a tanta ostinatezza.

Pertanto, si chiede che l’Ecc.mo Collegio voglia disporre la produzione di documenti richiesti con l’Istanza pec 13.04.2022 Prot.n.975 (**All. n.35**) a carico della Presidenza - Dipartimento per lo sport.

*** * * * * * ***

Si fa presente che il Comune ha ritenuto di non richiedere ulteriore cautelare nella considerazione che solo la sentenza di merito possa condurre ad una effettiva tutela della posizione dell’Ente, merito che essendo già fissato all’udienza del prossimo 12 ottobre 2022 è tale da consentire, nella sperato esito favorevole, il finanziamento del progetto.

Si confida nel savio e prudente intendimento del Collegio.

PQM

Il Comune di Castelluccio Valmaggiore, riservata ogni altra deduzione e difesa, così come rappresentato e difeso, chiede che l’Ecc.mo TAR Lazio sede di Roma adito voglia

- accogliere il presente ricorso e per l’effetto dichiarare in parte *de qua* l’illegittimità degli atti impugnati tanto nel ricorso c.d. principale, quanto

ai precedenti motivi aggiunti quanto ai presenti motivi aggiunti e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della esclusione della domanda di finanziamento presentata dal Comune di Castelluccio Valmaggione erroneamente ricompresa fra quelle non ritenute ammissibili dalla Commissione quale Allegato C dapprima del Decreto impugnato 13.09.2021 ed ora del Decreto oggi gravato 25.03.2022, ed indi accertare il diritto del predetto Comune ricorrente ad essere ricompreso fra le domande finanziate da inserire nel richiamato Allegato A del predetto ultimo decreto.

- accertare l'illegittimità della Nota 18/11/2021 Prot.n.14121 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, anche nella parte in cui non risulta concesso l'accesso agli atti mediante fornitura di copia dei Verbali della Commissione giudicatrice ritualmente richiesta dal Comune giusta propria Istanza di Accesso agli Atti pec 16.09.2021 Prot.n.2450 e per l'effetto accertare il diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei predetti Verbali, ordinando alle Amministrazioni Intimate di versare in atti di causa, ovvero fornire al Comune, i predetti Verbali della Commissione relativi alla valutazione della domanda di finanziamento e del progetto presentati dal Comune di Castelluccio Valmaggione ed ogni altro documento afferente detta valutazione;

- accertare l'illegittimità della Nota 14/04/2022 Prot.n.3676 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, anche nella parte in cui non risulta concesso l'accesso agli atti mediante fornitura di copia dei Verbali della Commissione giudicatrice ritualmente richiesta dal Comune giusta propria Istanza di Accesso agli Atti pec 13.04.2022 Prot.n.975/P e per l'effetto accertare il diritto del ricorrente a prendere

visione ed estrarre copia di tutta la documentazione ivi richiesta;

- Disporre, sin d'ora, la nomina di un Commissario *ad acta* affinché provveda, in caso di perdurante inottemperanza all'impartito ordine di esibizione, in sostituzione delle prefate Amministrazioni Intimate.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

“Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il Contributo Unificato dovuto è pari ad Euro 650,00 (euro seicentocinquanta/00)”.

Salvezze illimitate.

San Nicandro G.co, lì 18.05.2022.

Avv. Giacinto Lombardi